



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 2-2026 - Seduta N° 3960 - del 08/01/2026 - Numero d'Ordine 3

Prot/2026/7876

Oggetto	Individuazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria e istituzione del relativo codice di esenzione. Conferma al 31 marzo 2026 dell'efficacia dell'esenzione ticket per reddito a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2025 (codici E02, E03, E04, EPF)
Struttura Proponente	Settore Bilancio e gestione e controlli economico-finanziari
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLI'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	8	0
--	---	---

Relatore alla Giunta NICOLO' Massimo

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta
Dott.ssa Cristina Colombo

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 recante *"Interventi correttivi di finanza pubblica"*, concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79, comma 1 sexies, lettere a) e b) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, che prevede che:
 - a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del diritto all'esenzione per reddito;
 - b. con il medesimo decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;
- l'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 recante *"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, il quale prevede, tra l'altro, il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il DPCM 26 marzo 2008 recante *"Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività"*, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
- il D.M. 17 marzo 2008 recante *"Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale"*, che prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- il D.M. 11 dicembre 2009 recante *"Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria"* che detta disposizioni in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;
- il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111;

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:

- L.R. n. 41 del 7.12.2006 *"Riordino del Servizio Sanitario Regionale"*;

- L.R. n. 18 del 12.12.2025 *“Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario regionale e modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))”*;
- L.R. n. 20 del 24.12.2025 *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)”,* in particolare l’art. 1 che ha previsto l’esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria;
- L.R. n. 21 del 24.12.2025 *“Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028”;*

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1053 del 5 agosto 2011 ad oggetto *“Art 17, comma 6 del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011. Disposizioni conseguenti”*;
- n. 1045 del 5 agosto 2011 ad oggetto *“Compartecipazione della spesa sanitaria: nuove modalità di accertamento e verifica delle esenzioni in base al reddito”* che dispone l’adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;
- n. 220 del 18 marzo 2016 ad oggetto *“Indicazioni concernenti le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- n. 1241 del 30 dicembre 2016 ad oggetto *“Ulteriori indicazioni in merito all’esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- n. 1184 del 28 dicembre 2017 ad oggetto *“Indicazioni in merito all’esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- n. 5 del 11 gennaio 2019 ad oggetto *“Indicazioni in merito all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- n. 10 del 10 gennaio 2020 ad oggetto *“Indicazioni in merito all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”*;
- n. 183 del 6 marzo 2020 ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale n. 10/2020 relativa all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga al 30 giugno 2020”*;
- n. 543 del 30 giugno 2020 ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale n. 183/2020 relativa all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga al 31 marzo 2021”*;
- n. 232 del 26 marzo 2021 ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale n. 543/2020 relativa all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga al 31 marzo 2022”*;
- n. 248 del 01 aprile 2022 ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale n. 232/2021 relativa all’esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga al 31 marzo 2023”*;

- n. 290 del 31 marzo 2023 ad oggetto “*Deliberazione della Giunta regionale n. 248/2022 relativa all'esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga al 30 giugno 2023*”;
- n. 16 del 12 gennaio 2024 ad oggetto “*Indicazioni in merito all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Conferma al 31 marzo 2024 dell'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuto a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2023 (codici E02, E03, E04, EPF)*”;
- n. 236 del 15 marzo 2024 ad oggetto “*D.M. 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”*: approvazione di Linee di indirizzo alle Aziende Sociosanitarie”;
- n. 470 del 17 maggio 2024 ad oggetto “*Indicazioni in merito all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i minori privi di sostegno familiare e per i minori in affido familiare. Istituzione del codice regionale di esenzione*”;
- n. 963 del 12 dicembre 2024 ad oggetto “*Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 272 del 26 novembre 2024*”;
- n. 10 del 9 gennaio 2025 ad oggetto “*Indicazioni in merito all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Conferma al 31 marzo 2025 dell'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuto a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2024 (codici E02, E03, E04, EPF)*”;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 475 del 25/10/2011 ad oggetto “*Art.17, comma 6 del d.l. 98/2011 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111. Integrazioni alla D.G.R. n. 1053/2011*”;

PRESO ATTO che l'articolo 1 della citata L.R. n. 20 del 24/12/2025 stabilisce, al comma 2 e al comma 3, che:

“2. Sono posti a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), in via sperimentale per l'anno 2026, gli oneri relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria a:

- degenerazione maculare legata all'età;
- retinopatia diabetica;
- occlusione venosa retinica;
- miopia;
- corioretinopatia sierosa centrale.

3. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione di cui al presente articolo sono individuate con successivo provvedimento da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”;

RITENUTO di dare attuazione alle citate disposizioni di cui all'articolo 1 della citata L.R. n. 20 del 24/12/2025 con riferimento all'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie relative alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa;

RITENUTO, pertanto, di individuare le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione:

- 89.01.D 2^ VISITA OCULISTICA
- 95.02 VISITA OCULISTICA
- 14.75J INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE
- 14.75 INIEZIONE DI SOSTITUTI VITREALI (Sostanze tamponanti ab interno: perfluori, gas e/o oli di silicone). Incluso: visita post intervento. Incluse le sostanze
- 95.13.2 BIOMICROSCOPIA CORNEALE Con conta cellule endoteliali
- 95.03.3 TOMOGRAFIA OTTICA A LUCE COERENTE (OCT). Non associabile a 95.09.4
- 95.09.4 STUDIO STRUMENTALE DELLA CONFORMAZIONE DELLA PAPILLA OTTICA [HRT o GDX o OCT] Non associabile a 95.03.3
- 95.12 FLUORANGIOGRAFIA
- 14.24 FOTOCOAGULAZIONE PANRETINICA. Intero trattamento. Fino a 4 sedute
- 14.24.1 TERAPIA FOTODINAMICA LASER PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI RETINICHE CON VERTEPORFINA. Fino a 3 trattamenti/anno
- 14.24.2 TERAPIA LASER DELLE PATHOLOGIE VASCOLARI RETINICHE
- 14.34 FOTOCOAGULAZIONE LASER DELLA RETINA;

RITENUTO, altresì, di istituire il codice alfanumerico di esenzione denominato “OPM” per le sopracitate prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che, al fine di avvalersi dell'esenzione di cui al sopra citato codice “OPM”, il paziente deve presentare agli uffici distrettuali dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) la necessaria documentazione medica rilasciata dal medico oculista attestante la diagnosi accertata di maculopatia essudativa;

RITENUTO, conseguentemente, di dare mandato all'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) di adottare ogni azione finalizzata all'attuazione del presente provvedimento, garantire l'operatività dei necessari flussi nell'ambito del sistema informativo regionale e del sistema Tessera Sanitaria e di coordinare le Aree sociosanitarie locali al fine della realizzazione di ogni adempimento di loro competenza necessario per l'attuazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che, come stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 20/2025, agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028”;

PREMESSO, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della Legge n. 537/1993, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni di specialistica ambulatoriale i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate:
 - cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01);

- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02);
 - titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);
 - titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04);
- per quanto riguarda i farmaci, Regione Liguria con la sopra richiamata DGR 1053/2011, ha stabilito che l'esenzione spetta alle stesse categorie previste dalla normativa nazionale per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (codici E01 - E02 - E03 - E04);
- il richiamato Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 475/2011 ha stabilito l'esenzione dal pagamento del ticket per i farmaci correlati alla patologia i cittadini tra i 6 e 65 anni, affetti da patologia cronica, con reddito familiare lordo inferiore ai 36.151,98 euro (codice di esenzione EPF);
- ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 sopra richiamato, il medico prescrittore, che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF), all'atto della prescrizione verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione per reddito, lo comunica all'interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta;
- se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF) alla quale accede il medico prescrittore per i propri assistiti, deve rivolgersi alle articolazioni aziendali di ATS Liguria per consegnare il modulo di autocertificazione attestante la propria situazione reddituale;

DATO ATTO che le soprarichiamate proprie deliberazioni n. 220/2016 e n. 1241/2016 hanno stabilito, tra l'altro, la conservazione dell'efficacia dell'esenzione autocertificata:

- per i cittadini ultra 65enni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito inferiore a 36.151,98 euro (codice E01) fintantoché permangono le condizioni di status e reddito attestate;
- per i minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito inferiore a 36.151,98 euro (codice E01) fino al compimento del sesto anno del minore, purché tali condizioni siano state autocertificate e continuino a persistere fino al compimento del sesto anno d'età;

PRESO ATTO che, ai fini dell'esenzione, la normativa prevede che il reddito considerato sia riferito all'anno precedente all'erogazione della prestazione di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutica e che, pertanto, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti, recandosi presso articolazioni aziendali di ATS Liguria e comunicando le variazioni avvenute;

CONSIDERATO che la materia delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria è particolarmente complessa e che la scadenza delle autocertificazioni alla fine dell'anno potrebbe

generare dei disagi ai cittadini legati al flusso di persone che debbono presentare o rinnovare l'autocertificazione scaduta;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di stabilire che l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito, riconosciuta a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2025, sia confermata fino al 31 marzo 2026 (E02, E03, E04, EPF);

DATO ATTO, inoltre, che i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso articolazioni aziendali di ATS Liguria e comunicando le variazioni avvenute;

RITENUTO, pertanto, di confermare fino al 31.03.2026 l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito riconosciuta a fronte di presentazione di autocertificazione con scadenza nell'anno 2025 (codici E02, E03, E04, EPF), al fine di consentire ad ATS Liguria di porre in essere un'idonea attività di informazione ai cittadini che dovessero presentare nuove certificazioni sulle condizioni per usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria;

RITENUTO, conseguentemente, necessario di:

1. ribadire che i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso le articolazioni aziendali di ATS Liguria e comunicando le variazioni avvenute;
2. dare mandato ad ATS Liguria di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;
3. dare mandato ad ATS Liguria, in adempimento alla vigente normativa, di effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e di applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;

DATO ATTO che ogni eventuale onere derivante dalla conferma fino al 31 marzo 2026 dell'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuta a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2025 (codici E02, E03, E04, EPF) trova copertura nelle assegnazioni annuali a favore di ATS Liguria sugli stanziamenti annuali di cui alla Missione 13 - Programma 1 del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028;

RITENUTO, infine, di trasmettere il presente provvedimento ad ATS Liguria, all'IRCCS AOM, all'IRCCS G. Gaslini, all'E.O. Ospedali Galliera, all'Ospedale Evangelico Internazionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

1. **di individuare**, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 20/2025, le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria:
 - 89.01.D 2^ VISITA OCULISTICA
 - 95.02 VISITA OCULISTICA
 - 14.75J INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE
 - 14.75 INIEZIONE DI SOSTITUTI VITREALI (Sostanze tamponanti ab interno: perfluori, gas e/o oli di silicone). Incluso: visita post intervento. Incluse le sostanze
 - 95.13.2 BIOMICROSCOPIA CORNEALE Con conta cellule endoteliali
 - 95.03.3 TOMOGRAFIA OTTICA A LUCE COERENTE (OCT). Non associabile a 95.09.4
 - 95.09.4 STUDIO STRUMENTALE DELLA CONFORMAZIONE DELLA PAPILLA OTTICA [HRT o GDX o OCT] Non associabile a 95.03.3
 - 95.12 FLUORANGIOGRAFIA
 - 14.24 FOTOCOAGULAZIONE PANRETINICA. Intero trattamento. Fino a 4 sedute
 - 14.24.1 TERAPIA FOTODINAMICA LASER PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI RETINICHE CON VERTEPORFINA. Fino a 3 trattamenti/anno
 - 14.24.2 TERAPIA LASER DELLE PATHOLOGIE VASCOLARI RETINICHE
 - 14.34 FOTOCOAGULAZIONE LASER DELLA RETINA;
2. **di istituire** il codice alfanumerico di esenzione denominato “OPM” per le sopracitate prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa;
3. **di stabilire che**, al fine di avvalersi dell'esenzione di cui al sopra citato codice “OPM”, il paziente deve presentare agli uffici distrettuali dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) la necessaria documentazione medica rilasciata dal medico oculista attestante la diagnosi accertata di maculopatia essudativa;
4. **di dare mandato** ad ATS Liguria di adottare ogni azione finalizzata all'attuazione del presente provvedimento, garantire l'operatività dei necessari flussi nell'ambito del sistema informativo regionale e del sistema Tessera Sanitaria e di coordinare le Aree sociosanitarie locali al fine della realizzazione di ogni adempimento di loro competenza necessario per l'attuazione del presente provvedimento;
5. **di dare atto che**, come stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 20/2025, agli oneri derivanti dall'attivazione ed applicazione dell'esenzione dal ticket per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028”;
6. **di confermare** fino al 31 marzo 2026 l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuta a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2025 (codici E02, E03, E04, EPF);
7. **di ribadire** che i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano

decaduti, recandosi presso le articolazioni territoriali di ATS Liguria e comunicando le variazioni avvenute;

8. **di dare mandato** ad ATS Liguria di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;
9. **di dare mandato** ad ATS Liguria, in adempimento alla vigente normativa, di effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;
10. **di dare atto** che ogni eventuale onere derivante dalla conferma fino al 31 marzo 2026 dell'efficacia dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuta a seguito delle autocertificazioni con scadenza nell'anno 2025 (codici E02, E03, E04, EPF) trova copertura nelle assegnazioni annuali a favore di ATS Liguria sugli stanziamenti annui di cui alla Missione 13 - Programma 1 del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ATS Liguria, all'IRCCS AOM, all'IRCCS G. Gaslini, all'E.O. Ospedali Galliera, all'Ospedale Evangelico Internazionale;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-5

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Massimo NICOLO'		08/01/2026 10:37
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		08/01/2026 10:19
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		08/01/2026 10:06
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Michele BONFIGLIO		08/01/2026 08:51
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Marco PORCILE		08/01/2026 08:44

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria